

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-361/24 – 1

Causa C-361/24 [Grecniaka]<sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

17 maggio 2024

**Giudice del rinvio:**

Oberster Gerichtshof (Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

26 aprile 2024

**Ricorrente in cassazione:**

RX

**Resistenti in cassazione:**

FZ

VT

---

[OMISSIS]

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), [OMISSIS] nella causa in materia di affido avviata dai minori 1. FZ e 2. VT, [OMISSIS] entrambi rappresentati dalla madre [OMISSIS], avente ad oggetto l'assegno alimentare provvisorio ai sensi dell'articolo 382, punto 8, lettera a), dell'Exekutionsordnung (codice austriaco delle procedure esecutive; in prosieguo: l'«EO») a seguito del ricorso per cassazione proposto dal padre RX, [OMISSIS] avverso la decisione GZ 42 R 11/23p-41, del 14 giugno 2023, del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile del Land, Vienna, Austria) in qualità di giudice d'appello, con la quale veniva confermata l'ordinanza GZ 83 Pu 137/21y-31, del 19

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

settembre 2022, del Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna, Austria) [OMISSIS] ha pronunciato la seguente

Ordinanza:

I. Le seguenti questioni pregiudiziali vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1. Se l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento sulle obbligazioni alimentari») debba essere interpretato nel senso che due procedimenti pendono «tra le stesse parti» qualora i minori facciano valere il loro diritto al mantenimento nei confronti del padre in un procedimento e, nell'altro procedimento, il padre, oltre al divorzio dalla madre dei minori, chieda anche l'accertamento della propria obbligazione alimentare nei confronti degli stessi minori, sebbene questi ultimi non siano né richiedenti né convenuti nel procedimento di divorzio.

2.a) Se l'articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che si ravvisano domande «aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» qualora i minori facciano valere il loro diritto al mantenimento con effetto immediato in un procedimento e, nell'altro procedimento, il padre chieda non solo il divorzio dalla madre, ma anche l'accertamento della propria obbligazione alimentare nei confronti dei minori quale conseguenza del divorzio, vale a dire per un periodo futuro il cui inizio non è ancora prevedibile.

2.b) Se sia rilevante ai fini di tale valutazione il fatto che il mantenimento richiesto dai minori è formalmente limitato nel tempo fino alla conclusione del procedimento di divorzio.

2.c) Se la risposta alle due questioni sub a) e b) possa differire a seconda che i minori chiedano di ottenere il mantenimento sotto forma di un'ordinanza provvisoria.

2.d) Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che una sovrapposizione dei periodi sia già esclusa in base al testo della domanda oppure che sia soltanto improbabile in pratica, in quanto l'assegno alimentare provvisorio attribuito in Austria è limitato nel tempo fino alla conclusione del procedimento (principale) austriaco in materia di alimenti sospeso in attesa della decisione sulla competenza che deve essere adottata nel procedimento di divorzio pendente dinanzi a un giudice polacco.

3. Se l'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che, in pendenza del procedimento principale, il ricorrente può avviare un procedimento cautelare provvisorio ai sensi di detta disposizione in tutti i fori competenti di cui agli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento,

sebbene tali fori non siano più disponibili per un (ulteriore) procedimento principale a causa di un preesistente procedimento principale e della conseguente litispendenza ai sensi dell'articolo 12.

4. In caso di risposta negativa alla terza questione: se l'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che il richiedente può avviare un procedimento cautelare provvisorio ai sensi di detta disposizione anche dinanzi a un giudice già adito per un procedimento principale, ma che abbia attualmente sospeso detto procedimento a causa di un preesistente procedimento principale e della conseguente litispendenza ai sensi dell'articolo 12.

5. In caso di risposta negativa alla terza questione: se l'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti provvisori e cautelari possono essere richiesti a un giudice competente in base alle disposizioni nazionali nel solo caso dell'esistenza di un effettivo nesso di collegamento fra il provvedimento richiesto e la competenza territoriale, alla luce della giurisprudenza della Corte nelle cause *C-391/95 van Uden* e *C-125/79 Denilauler/S.N.C. Couchet Frères*.

In caso di risposta affermativa, se esistano altri criteri per la determinazione di un effettivo nesso di collegamento oltre all'alta probabilità di successo dell'esecuzione in detto Stato membro (nel caso di specie, in particolare, la residenza dei minori richiedenti; la pendenza del procedimento principale sospeso a causa della domanda dei minori; la residenza del convenuto qualora il procedimento principale sospeso venga avviato in ragione della domanda dei minori).

6. In caso di risposta negativa alla terza questione: se l'articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che la comparizione del padre in un procedimento avente ad oggetto l'assegno alimentare provvisorio per il coniuge comporta anche la comparizione in un procedimento vertente sull'assegno alimentare provvisorio per i figli, qualora tutti i crediti alimentari siano fondati sull'abbandono della famiglia da parte del padre/marito e costituiscano oggetto del medesimo procedimento di divorzio che ha determinato la litispendenza, ma i provvedimenti cautelari relativi agli alimenti debbano essere richiesti in diversi tipi di procedimenti in forza del diritto nazionale.

III. [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

Motivazione:

**Sulla prima domanda di pronuncia pregiudiziale:****A. Fatti principali:**

- 1 I genitori dei due minori sono ancora sposati ma vivono separati. Tutte le parti coinvolte sono di nazionalità polacca e hanno avuto l'ultima residenza comune a Vienna, luogo di nascita dei figli minorenni. L'obbligazione alimentare del padre nei confronti dei due minori non è ancora stata stabilita in via giudiziaria.
- 2 In data 24 agosto 2021, i minori, rappresentati dalla madre, hanno chiesto al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 83 Pu 137/21y, di condannare il padre al pagamento mensile degli alimenti a decorrere dal 1° agosto 2021. Egli si sarebbe allontanato dall'abitazione comune della famiglia a Vienna a metà maggio 2021 e non verserebbe gli alimenti con regolarità.
- 3 Il padre ha eccepito che, sebbene visse ancora a Vienna dopo il trasloco, avrebbe già depositato il 4 agosto 2021 presso il Tribunale regionale di Cracovia in Polonia una domanda di divorzio con il n. XI C 2299/21, avente altresì ad oggetto la determinazione degli alimenti dovuti alla madre e ad entrambi i minori. La competenza internazionale del Tribunale regionale di Cracovia per il procedimento di divorzio deriverebbe dalla cittadinanza comune dei coniugi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale regionale di Cracovia per litispendenza in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari e rigettare la domanda di alimenti presentata dai minori; in subordine, il procedimento dovrebbe essere sospeso per ragioni di connessione fino al momento in cui il Tribunale regionale di Cracovia si pronuncerà definitivamente sulla competenza in conformità all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento.
- 4 In data 14 settembre 2021, la madre presentava, dal canto suo, una domanda di divorzio dinanzi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) avviando il procedimento civile giurisdizionale n. 83 C 34/21w. Il ricorso veniva notificato al resistente il 29 settembre 2021.
- 5 Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) sospendeva il procedimento n. 83 Pu 137/21y vertente sugli alimenti dovuti ai minori e, con ordinanza del 1° marzo 2022, il procedimento n. 83 C 34/21w relativo al divorzio dei genitori, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, fino alla pronuncia sulla competenza da parte del Tribunale regionale di Cracovia, adito per primo.

- 6 Non è ancora nota la decisione sulla competenza del Tribunale regionale di Cracovia. Il 15 novembre 2023, perveniva una richiesta di informazioni da parte di detto giudice sullo stato del procedimento di divorzio in Austria.

**B. Argomenti delle parti e fasi del procedimento avente ad oggetto l'assegno alimentare provvisorio per i minori:**

- 7 Il 14 aprile 2022, i minori, sempre rappresentati dalla madre, presentavano un'istanza dinanzi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 83 Pu 137/21y riguardante gli alimenti, per far condannare il padre al versamento di un assegno alimentare provvisorio pari a EUR 650 per ciascun figlio a decorrere dal 1° maggio 2022, in applicazione dell'articolo 382, paragrafo 1, punto 8, lettera a), dell'EO»).
- 8 Il padre eccepiva la carenza di competenza internazionale del giudice di primo grado anche ai fini della determinazione dell'assegno alimentare provvisorio. Secondo il padre, la competenza internazionale per l'emanazione di ingiunzioni provvisorie ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari si radicherebbe, prioritariamente, nel luogo in cui viene presa la decisione di merito, vale a dire, nel caso in esame, Cracovia. Neppure dal diritto austriaco discenderebbe la determinazione della competenza: l'articolo 387, paragrafo 1, dell'EO farebbe riferimento ai soli giudici nazionali; il successivo paragrafo 2 riguarderebbe il giudice dell'esecuzione, vale a dire, nel caso in esame, il giudice del luogo di residenza del padre (attualmente) a Varsavia. La domanda dei minori configurerebbe un abuso di diritto, in quanto il padre sarebbe tornato da Vienna in Polonia nel gennaio 2022, ma la madre avrebbe deciso segretamente e unilateralmente di rimanere in Austria con i minori. Gli alimenti richiesti eccederebbero peraltro le disponibilità economiche del padre.
- 9 Il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna), in qualità di giudice di primo grado, e il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile del Land, Vienna), in qualità di giudice d'appello, 1) hanno affermato, in forza dell'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, la competenza internazionale del Bezirksgericht Innere Stadt Wien relativamente al procedimento avente ad oggetto l'assegno alimentare provvisorio per i minori, 2) hanno condannato il padre a versare un assegno alimentare provvisorio mensile dell'importo di EUR 365 per ciascun figlio a decorrere dal 1° maggio 2022 fino alla conclusione del procedimento in materia di alimenti n. 83 Pu 137/21y, avviato con il ricorso del 24 agosto 2021 dinanzi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien, respingendo la richiesta di maggiori importi pari a EUR 265 per ciascun figlio. La sospensione del procedimento di merito n. 83 Pu 137/21y non osterebbe all'emanazione di un'ingiunzione provvisoria da parte del giudice del luogo in cui i minori hanno la residenza abituale [articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3, lettera b) del suddetto regolamento]. Non sussisterebbe alcun indizio di un comportamento abusivo da parte dei minori

(diversamente dalla loro madre). Sulla base del reddito accertato e degli altri obblighi di assistenza del padre, i minori avrebbero diritto all'11% del reddito ammissibile.

- 10 In mancanza di una giurisprudenza delle corti superiori relativa all'adozione di un'ingiunzione provvisoria nel procedimento riguardante l'assegno alimentare dovuto ai figli a seguito della sospensione del procedimento riguardante il mantenimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile del Land, Vienna) ammetteva il ricorso per cassazione dinanzi a questo Collegio.
- 11 Nel suo ricorso per cassazione dinanzi a questo Collegio, quale ultimo grado di giudizio, il padre chiede di annullare la decisione del giudice di primo grado e di rinviare la causa a detto giudice per una nuova trattazione; in subordine, di respingere la domanda dei minori per carenza di competenza; in ulteriore subordine, di annullare l'ordinanza del giudice d'appello e di rinviare la causa al giudice di primo grado. Inoltre, suggerisce di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla competenza internazionale.
- 12 La richiesta presentata dal padre allo stesso tempo al fine di sospendere o differire l'esecutività dell'ordinanza relativa all'assegno alimentare provvisorio veniva respinta dal Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) competente al riguardo, cosicché la sua ingiunzione relativa agli assegni alimentari provvisori per i minori è tuttora eseguibile.
- 13 I minori chiedono il rigetto per motivi formali o sostanziali del ricorso per cassazione presentato dal padre dinanzi a questo Collegio.

### **C. Legislazione pertinente**

- 14 1. L'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari così recita:

#### ***Disposizioni generali***

*Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:*

- a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o*
- b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o*
- c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o*



*d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.*

15 **2.** Il successivo articolo 5 dispone quanto segue:

***Competenza fondata sulla comparizione del convenuto***

*Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l'incompetenza.*

16 **3.** L'articolo 12 dello stesso regolamento è così formulato:

***Litispendenza***

*1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.*

*2. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.*

17 **4.** Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo:

***Provvedimenti provvisori e cautelari***

*I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.*

18 **5.** L'articolo 382, punto 8, lettera a), dell'«EO») così recita:

***Rimedi cautelari***

*Articolo 382. I rimedi cautelari che il giudice può ordinare su richiesta, a seconda della natura dello scopo da raggiungere nel singolo caso, sono in particolare:*

*(...)*

*8.a) la determinazione di un assegno alimentare provvisorio che un coniuge o un coniuge divorziato deve versare all'altro o un genitore al proprio figlio,*

*rispettivamente in connessione con un procedimento riguardante gli alimenti; nel caso dell'obbligazione alimentare del padre nei confronti di un figlio nato fuori dal matrimonio, la presente disposizione si applica unicamente qualora sia stata accertata la paternità; nel caso degli alimenti dovuti al coniuge o ad un figlio legittimo, è sufficiente la connessione con un procedimento di divorzio, annullamento o dichiarazione di nullità del matrimonio.*

19 **6.** In base all'articolo 387 dell'EO:

### **Competenza**

*1. Ove non sia diversamente previsto dalla presente legge, il giudice dinanzi al quale pende, al momento della prima domanda, il procedimento di merito o il procedimento esecutivo in considerazione del quale deve essere disposta un'ingiunzione è competente ad emettere ingiunzioni provvisorie, ad adottare le ordinanze necessarie per la loro esecuzione nonché a conoscere delle altre domande e dei processi derivanti da tali ingiunzioni.*

*2. Ove tali ingiunzioni vengano richieste prima dell'avvio di un procedimento o dopo la sua conclusione definitiva, ma prima dell'inizio dell'esecuzione, per le autorizzazioni[,] ordinanze, domande e processi indicati, è competente il giudice distrettuale presso il quale l'avversario della parte vulnerabile ha il proprio foro generale per le controversie al momento della prima domanda, oppure, qualora tale foro non sia nel territorio nazionale, è competente il giudice distrettuale nel cui ambito territoriale si trovi il bene in considerazione del quale deve essere emessa un'ingiunzione o il terzo debitore abbia il proprio domicilio, la sede legale o la residenza, o oppure debba essere compiuto l'atto esecutivo dell'ingiunzione provvisoria.*

*3. In deroga al paragrafo 2, anche in tali casi è competente il giudice che sarebbe competente per il procedimento principale se si tratta di ingiunzioni provvisorie ai sensi dell'articolo 382, punto 8 [N.d.T.: vale a dire con riguardo all'assegno alimentare provvisorio] o di quelle fondate sulla concorrenza sleale, ai sensi della legge sul diritto d'autore o ai sensi degli articoli da 28 a 30 della legge sulla tutela dei consumatori.*

4. (...)

### **D. Motivazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

#### **1. Applicabilità del regolamento sulle obbligazioni alimentari**

20 **1.1.** Dal 18 giugno 2011 è in vigore il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di



obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «regolamento sulle obbligazioni alimentari») (articolo 76).

- 21 L’Austria e la Polonia sono Stati membri cui si applica detto regolamento, cosicché esso prevale sugli accordi bilaterali e multilaterali ai sensi del suo articolo 69, paragrafo 2.
- 22 **1.2.** L’ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento sulle obbligazioni alimentari include tutte le obbligazioni alimentari «derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» (articolo 1, paragrafo 1), quindi anche l’obbligazione alimentare pecuniaria del padre.
- 23 **1.3.** Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, esso si applica a tutti i procedimenti avviati dopo il 18 giugno 2011.

## **2. Sulla prima questione: identità delle parti**

- 24 **2.1.** Il padre dei minori, in qualità di richiedente, ha presentato la domanda di divorzio dinanzi al Tribunale regionale di Cracovia nei confronti della loro madre, in qualità di convenuta. I minori, che hanno titolo agli alimenti, non sono parti del procedimento di divorzio polacco dei loro genitori, tuttavia la domanda di divorzio del padre mira anche a determinare l’importo degli alimenti dovuti ai suoi figli.
- 25 **2.2.** L’espressione «*tra le stesse parti*» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari deve essere definita in modo autonomo. Secondo la giurisprudenza della Corte sull’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui contenuto è il medesimo, le parti possono considerarsi le stesse, in via eccezionale, pur non essendo identiche nella controversia, quando, in relazione all’oggetto di due controversie, i loro interessi coincidono in misura tale che una sentenza pronunciata nei confronti dell’una avrebbe forza di giudicato nei confronti dell’altra (sentenza della Corte nella causa C-351/96, *Drouot/CMII*, punto 19).
- 26 **2.3.** In dottrina viene pertanto sostenuto che, nei procedimenti in materia di alimenti, l’identità delle parti dovrebbe presumersi anche qualora il figlio sia parte in un procedimento e un genitore abbia avviato, in qualità di rappresentante, un altro procedimento per conto del figlio (ossia in proprio nome con riguardo al diritto del figlio), nella misura in cui la decisione produce effetti a favore e contro il figlio (*Andrae* in *Rauscher*, EuZPR/EuIPR<sup>4</sup> IV [2010] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 4; *Fuchs* in *Gitschthaler*, Internationales Familienrecht [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 10; *Weber* in *Mayr*, Europäisches Zivilverfahrensrecht<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.239; *Reuß* in *Geimer/Schütze*, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen [66a edizione, gennaio 2023] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8; *Lipp*

in MKFamFG [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8).

- 27 **2.4.** Il 6 giugno 2013, questo Collegio presentava pertanto una pertinente domanda di pronuncia pregiudiziale n. 6 Ob 240/12f = Corte, causa C-442/13, *Nagy*. La Sesta Sezione di questo Collegio ritirava detta domanda con ordinanza del 26 maggio 2014, dopo che il procedimento di divorzio ungherese, che verteva anche sugli alimenti dovuti ai figli, veniva concluso a seguito di un'istanza presentata dal padre il 28 marzo 2014 (v. 6 Ob 99/14y).
- 28 **2.5.** La questione dell'applicabilità dell'articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari nel caso in cui il padre chieda l'accertamento della sua obbligazione alimentare nei confronti del figlio nell'ambito di un procedimento di divorzio già pendente e il figlio faccia valere il proprio credito alimentare nei confronti del padre in un altro procedimento non è stata ancora chiarita in maniera inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte.

**3. Sulla seconda questione: domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo**

- 29 **3.1.** Nel procedimento polacco, il padre chiede di dichiarare il divorzio, di stabilire il luogo di residenza dei figli e di fissare l'importo della propria obbligazione alimentare. L'oggetto del procedimento polacco sembra quindi essere soltanto il credito alimentare dei minori successivo al divorzio dei genitori, non ancora definitivo.
- 30 Nel procedimento austriaco, i minori avevano inizialmente richiesto la condanna del padre al pagamento mensile degli alimenti a decorrere dal 1° agosto 2021. A seguito della sospensione di detto procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, essi chiedono di condannare il padre, tramite un'ingiunzione provvisoria, al pagamento di un assegno alimentare provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2022. In forza di detta ingiunzione, tale obbligazione produce i suoi effetti al massimo fino alla conclusione del procedimento austriaco in materia di alimenti.
- 31 **3.2.** La Corte determina l'identità delle domande secondo un'interpretazione autonoma in base allo scopo della normativa (v. causa 144/86, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, punto 11; C-406/92, *The Tetry/The Maciej Rataj*, punto 30). Essa afferma l'identità delle azioni o delle domande che avviano il procedimento laddove esse abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo (v. RS0118405). L'«oggetto» si riferisce allo scopo dell'azione o della domanda che avvia il procedimento e comprende anche le questioni preliminari che si rifletteranno successivamente nelle motivazioni a sostegno della decisione (causa 144/86, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, punto 16). Secondo la Corte il «titolo» comprende i fatti e le norme giuridiche adottate a fondamento della domanda (C-406/92, *The Tetry/The Maciej Rataj*, punto 39). In tale contesto, tuttavia, con l'espressione «norme giuridiche» non si intende una specifica
- 10

disposizione del diritto sostanziale applicabile, bensì la questione di diritto cui fornire una risposta (*Fuchs in Gitschthaler*, Internationales Familienrecht [2019] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 11, con ulteriori riferimenti).

- 32 A differenza del rapporto tra coniugi, il rapporto genitori-figli non muta sostanzialmente per effetto del divorzio dei genitori. La determinazione degli alimenti dovuti al figlio da parte del genitore che non fornisce un sostanziale contributo in natura nella cura del figlio nel suo nucleo familiare mira pertanto a provvedere al mantenimento del figlio indipendentemente dall'esistenza del matrimonio dei genitori. Il «titolo» dei crediti alimentari dei minori nei procedimenti dinanzi al Tribunale regionale di Cracovia e al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna, Austria) è costituito dagli stessi fatti, vale a dire dallo stesso rapporto di mantenimento derivante da uno specifico vincolo familiare.
- 33 **3.3.** Tuttavia, soprattutto nelle controversie in materia di alimenti, il periodo cui si riferisce la domanda di alimenti è considerato un criterio essenziale ai fini della determinazione dell'identità dell'oggetto della controversia. Il fulcro della controversia in materia di alimenti è, infatti, stabilire se, per quale importo e per quanto tempo una parte sia tenuta a versare gli alimenti all'altra (v. RS0118405 [T2] sulla cosiddetta «teoria o tesi del fulcro»).
- 34 In dottrina viene quindi sostenuto che la litispendenza può configurarsi con riguardo a entrambi i procedimenti soltanto se i periodi coincidono (*Fuchs in Gitschthaler*, Internationales Familienrecht [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 14; *Fucik in Fasching/ Konecny*<sup>3</sup> [2010] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 2; *Lipp in MKFamFG* [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9; *Andrae in Rauscher*, EuZPR/EuIPR<sup>4</sup> IV [2010] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 7). A parere di *Lipp*, anche gli alimenti dovuti in caso di separazione, ad esempio, potrebbero dunque differire dagli alimenti dovuti ai coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio senza che sia necessario a tal riguardo il problematico ricorso al loro titolo giuridico sostanziale (*Lipp in MKFamFG* [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9).
- 35 *Weber* ritiene invece identiche le domande anche qualora, in un procedimento, il figlio faccia valere nei confronti del padre il suo credito alla prestazione degli alimenti per il passato e del mantenimento e il padre, nel procedimento di divorzio, chieda la determinazione della sua obbligazione alimentare nei confronti del figlio e della prestazione dovuta alla madre per il periodo successivo al divorzio (*Weber in Mayr*, Europäisches Zivilverfahrensrecht<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.243).
- 36 **3.4.** La questione sub 2.a) volta a stabilire se e in quale misura debba essere ammessa la litispendenza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sulle

obbligazioni alimentari nel caso in cui il padre, in un procedimento di divorzio pendente, chieda l'accertamento della propria obbligazione alimentare nei confronti del figlio in conseguenza del divorzio e, in un altro procedimento, il figlio chieda la prestazione del mantenimento da parte del padre, non è stata ancora chiarita in modo inequivocabile nella giurisprudenza della Corte.

- 37 **3.5.** Inoltre, si pone la questione sub 2.b) relativamente alla rilevanza, in tale contesto, della formulazione della domanda di alimenti presentata dal figlio, ad esempio se non sia espressamente formulata in modo da richiedere gli alimenti soltanto fino alla conclusione del procedimento di divorzio dei genitori.
- 38 **3.6.** Nella dottrina di lingua tedesca si sostiene che le disposizioni sul coordinamento dei procedimenti (articoli 12 e 13 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) riguardano esclusivamente il rapporto tra procedimenti di merito. Non vi rientrerebbe invece il rapporto tra i procedimenti di merito e la tutela giuridica provvisoria (*Weber in Mayr*, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.235; *Andrae in Rauscher*, *EuZPR/EuIPR*<sup>4</sup> IV [2010] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8; *Hausmann in Hausmann*, *Internationales und Europäisches Familienrecht*<sup>3</sup> [2024] C. Cause in materia di obbligazioni alimentari, paragrafo 281).
- 39 Tale approccio è in linea anche con la giurisprudenza e la dottrina sul [OMISSIS] regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») e sul precedente regolamento (CE) n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (*Geimer in Geimer/Schütze*, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*<sup>4</sup> [2020] articolo 29 del regolamento Bruxelles I bis, paragrafi 76 e seguenti, con ulteriori riferimenti; *Gottwald in MüKommZPO*<sup>6</sup>, articolo 29 del regolamento Bruxelles I bis, paragrafo 17; *Wallner-Friedl in Czernich/Kodek/Mayr*<sup>4</sup>, articolo 29 del regolamento Bruxelles I bis, paragrafi 19, 28; 4 Ob 118/06s [punto 4.1]; 4 Ob 273/01b), nonché su disposizioni analoghe di altri regolamenti (ad esempio, articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1103: *Gottwald in MüKomm BGB*<sup>9</sup>, articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1103, paragrafo 6; *Weber in Gitschthaler*, *Internationales Familienrecht* [2019] articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1103, paragrafo 8).
- 40 Secondo tale tesi, un procedimento sommario, anche se si tratta della richiesta di un'ordinanza anticipatoria, non osta all'avvio del procedimento principale in un altro Stato membro e viceversa (*Hausmann in Hausmann*, *Internationales und Europäisches Familienrecht*<sup>3</sup> [2024] C. Cause in materia di obbligazioni alimentari, paragrafo 281).
- 41 Il summenzionato approccio assicurerebbe altresì che i minori possano quantomeno assicurarsi gli alimenti a loro dovuti presentando una domanda nel loro Stato di residenza, qualora non sia nota (da anni, come nel caso di specie) la decisione sulla competenza del giudice adito per primo nel merito.

- 42 La questione sub 2.c), volta a stabilire se la giurisprudenza, sviluppata con riguardo ad altri regolamenti e relativa alla non applicabilità delle norme sul coordinamento dei procedimenti al rapporto tra procedimento di merito e procedimento sommario, possa estendersi anche al regolamento sulle obbligazioni alimentari, non è stata ancora chiarita in modo inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte.
- 43 **3.7.** Nella fattispecie in esame si ravvisa l'ulteriore particolarità che l'assegno alimentare provvisorio determinato dai giudici austriaci è limitato nel tempo dalla conclusione del procedimento austriaco vertente sugli alimenti, ma non è collegato alla determinazione degli alimenti nel procedimento di divorzio polacco. Ove il Tribunale regionale di Cracovia non prenda una decisione sulla competenza prima di adottare una decisione giuridicamente vincolante sugli alimenti dovuti ai minori, oppure nel caso in cui il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) non venga informato di una pregressa decisione sulla competenza, allora il procedimento in materia di assegni alimentari del minore n. 83 Pu 137/21y resterà pendente in Austria e l'obbligazione provvisoria di pagamento degli alimenti continuerà a produrre effetti. Ciò può comportare una sovrapposizione temporale tra l'assegno alimentare provvisorio attribuito dai giudici austriaci e gli alimenti determinati come conseguenza del divorzio nel procedimento polacco.
- 44 Ciò fa sorgere la questione sub 2.d) relativa all'identità della domanda a causa della possibile sovrapposizione temporale tra l'assegno alimentare provvisorio attribuito ai minori in Austria e gli alimenti determinati in Polonia come conseguenza del divorzio, questione non ancora chiarita in modo inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte.

**4. Sulla terza questione: se esista una competenza internazionale per provvedimenti provvisori in base all'articolo 14 in combinato disposto con la competenza fittizia stabilita dall'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari**

- 45 **4.1.** In base a quanto da lui riferito, il padre è tornato in Polonia nel gennaio 2022. Al momento della domanda di assegni alimentari provvisori del 14 aprile 2022, i minori, ma non il padre, erano dunque residenti nell'ambito territoriale del Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna).
- 46 **4.2.** L'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari introduce una deroga al sistema europeo (tassativo) della competenza in materia di obbligazioni alimentari. Nonostante la competenza derogatoria di cui agli articoli 3 e seguenti di detto regolamento, anche i giudici degli altri Stati membri sono autorizzati ad adottare provvedimenti provvisori in conformità al proprio diritto processuale nazionale (sistema di competenza a doppio binario), in qualità di giudici del provvedimento. La parte vulnerabile ha quindi il diritto di scegliere se invocare la



competenza accessoria del giudice del procedimento principale sulla base del regolamento sulle obbligazioni alimentari o di un giudice del provvedimento (v. *Weber in Mayr*, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.262).

- 47 **4.3.** Tuttavia, in dottrina si riscontrano opinioni discordanti in merito al fatto che tutti i fori elencati negli articoli 3 e seguenti del regolamento sulle obbligazioni alimentari siano competenti per i provvedimenti provvisori oppure lo siano soltanto quelli stabiliti dal diritto nazionale.
- 48 Alcuni autori ritengono che la competenza internazionale per i provvedimenti provvisori non possa più fondarsi sugli articoli 3 e seguenti del regolamento sulle obbligazioni alimentari ove fosse già pendente, al momento della loro domanda, un procedimento di merito ai sensi di detto regolamento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. In tal caso, la litispendenza di cui all'articolo 12 del regolamento medesimo osterebbe, infatti, al procedimento in un altro Stato membro, con la conseguenza che la competenza di altri giudici con riguardo ai provvedimenti provvisori potrebbe essere fondata unicamente sulla base della *lex fori*, vale a dire in forza del diritto nazionale (*Fuchs in Gitschthaler*, *Internationales Familienrecht* [2019] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 2 con riferimento a *Andrae in Rauscher*, *EuZPR/EuIPR*<sup>4</sup> IV [2010] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 11; *Reuß in Geimer/Schütze*, *Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen* [66a edizione, gennaio 2023] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8; *Sieghörtner in Hahne/Schlögel/Schliender*, *BeckOKFamG*<sup>49</sup> [2024] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 5).
- 49 Altri autori ritengono invece che, anche dopo la pendenza del procedimento principale, tutti i giudici di cui agli articoli 3 e seguenti del regolamento sulle obbligazioni alimentari hanno competenza internazionale con riguardo alle ordinanze provvisorie (*Weber in Mayr*, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.267; *Henrich in Born*, *Unterhaltsrecht* [LXIV edizione, ottobre 2023] capitolo 33, paragrafo 2; *Hausmann in Hausmann*, *Internationales und Europäisches Familienrecht*<sup>3</sup> [2024] C. Cause in materia di obbligazioni alimentari, paragrafo 3 12; *Lipp in MKFamFG* [2019] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 11). Sarebbe pertanto altresì possibile che il creditore di alimenti adisca il giudice della residenza abituale per ottenere un provvedimento provvisorio e il giudice della residenza abituale dell'obbligato alimentare per il procedimento principale. Ciò sarebbe possibile non solo con riguardo alle ingiunzioni cautelari, ma anche per quelle anticipatorie, per quanto l'obbligato alimentare rischierebbe così di essere gravato, allo stesso tempo, da due decisioni (*Weber in Mayr*, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.267).
- 50 Nello specifico, *Henrich* ipotizza il seguente esempio: ove la moglie tedesca, che ha vissuto con il marito austriaco in Austria, ritornasse in Germania e il marito chiedesse il divorzio in Austria, la moglie potrebbe chiedere un'ordinanza



dispositiva di un assegno alimentare provvisorio non solo nel procedimento di divorzio pendente in Austria [la competenza dei giudici austriaci a pronunciarsi sulla domanda di alimenti deriva dall'articolo 3, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) 2019/1111], ma anche in Germania conformemente all'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari. La competenza dei giudici tedeschi necessaria ai fini dell'ordinanza provvisoria discende dall'articolo 3, lettera b), di tale ultimo regolamento – gli stessi giudici tedeschi avrebbero la competenza internazionale per una decisione nel merito (*Henrich in Born, Unterhaltsrecht* [LXIV edizione ottobre 2023] capitolo 33, paragrafo 2).

51 Ove necessario, anche il procedimento mirante all'emanazione di un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sulle obbligazioni alimentari potrebbe essere sospeso qualora appaia più appropriata la tutela giuridica (provvisoria) da parte del giudice del merito (*Hausmann in Hausmann, Internationales und Europäisches Familienrecht*<sup>3</sup> [2024] C. Cause in materia di obbligazioni alimentari, paragrafo 312).

52 **4.4.** Nel complesso, rimane aperta la questione se tutti i fori (cosiddetti fittizi) di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari siano facoltativi per i procedimenti cautelari provvisori di cui all'articolo 14.

**5. Sulla quarta questione: competenza in qualità di giudice del merito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari nonostante la sospensione del procedimento principale in forza dell'articolo 12 dello stesso regolamento**

53 **5.1.** Il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna), al quale i minori si sono rivolti per ottenere il provvedimento provvisorio, era già stato adito dagli stessi in precedenza per una decisione nel merito. Tuttavia, tale procedimento di merito è interrotto da anni in attesa di una dichiarazione affermativa o negativa sulla competenza da parte del Tribunale Regionale di Cracovia.

54 **5.2.** Proprio in un caso del genere, si pone quindi la questione dell'applicabilità della disposizione dell'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari secondo cui «in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro», se non ad ogni giudice competente, per finzione giuridica, ai sensi degli articoli 3 e seguenti di detto regolamento, quantomeno ad un giudice già adito nel merito, qualora quest'ultimo abbia sospeso il procedimento a causa di un precedente procedimento di merito dinanzi a un altro giudice e il giudice adito per primo non abbia ancora dichiarato la propria competenza.

**6. Sulla quinta questione: competenza internazionale con riguardo ai provvedimenti provvisori in base all'articolo 14 in combinato disposto con il diritto nazionale**

- 55 6.1. Secondo la legge austriaca, il giudice dinanzi al quale pende il procedimento di merito al momento della prima domanda è competente a determinare l'assegno alimentare provvisorio a favore dei minori nei confronti dei loro genitori (articolo 387, paragrafo 1, dell'EO).
- 56 Secondo la giurisprudenza austriaca relativa ai casi di diritto nazionale, è sufficiente che l'atto di avvio del procedimento sia stato presentato a un giudice nazionale e non sia stato respinto in quanto irricevibile (RS0005066; sul requisito del territorio nazionale: 6 Ob 142/19d [punto 2]), non è nemmeno necessaria la litispendenza (RS0005090). Tali requisiti minimi sono soddisfatti nel procedimento n. 83 Pu 137/21y pendente dinanzi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna), sebbene esso sia ora sospeso.
- 57 **6.2.** Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e al regolamento Bruxelles I bis (C-391/95, *van Uden*; C-125/79, *Denilauler/S. N. C. Couchet Frères*), la dottrina prevalente nell'area di lingua tedesca ritiene però che una norma nazionale sulla competenza non sia di per sé sufficiente ad affermare la competenza di giudici nazionali nei procedimenti sommari nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Essa considera altresì necessario che vi sia un effettivo nesso di collegamento tra il provvedimento richiesto e la competenza territoriale (*Andrae in Rauscher*, EuZPR/ EuIPR<sup>4</sup> IV [2010] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 13; *Fuchs in Gitschthaler*, Internationales Familienrecht [2019] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8; *Weber in Neumayr/Geroldinger*, Internationales Zivilverfahrensrecht, articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9; *Hausmann in Hausmann*, Internationales und Europäisches Familienrecht<sup>3</sup> [2024] C. Cause in materia di obbligazioni alimentari, paragrafo 308; *Reuß in Geimer/Schütze*, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen [66a edizione, gennaio 2023] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9). Il requisito dell'effettivo nesso di collegamento garantisce l'esistenza di una stretta connessione tra il foro e il provvedimento provvisorio e garantisce un livello minimo di protezione per l'avversario della parte vulnerabile, che non sarebbe soggetto alla giurisdizione in tutti gli Stati membri (esclusivamente) in base ai rispettivi ordinamenti giuridici autonomi, bensì unicamente in quegli Stati membri che presenterebbero un nesso particolarmente stretto con l'adozione di provvedimenti provvisori (*Simotta/Garber in Fasching/ Konecny*<sup>3</sup> [2022] articolo 35 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 126/1).

- 58 Il requisito dell'effettivo nesso di collegamento è soddisfatto ogni volta che l'esecuzione abbia alte probabilità di successo nel territorio nazionale (*Fuchs in Gitschthaler*, Internationales Familienrecht [2019] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 8; *Weber in Neumayr/Geroldinger*, Internationales Zivilverfahrensrecht [2022] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9). Ove il provvedimento provvisorio riguardi un credito, esisterebbe un effettivo nesso di collegamento nel caso in cui la competenza internazionale sia fondata sul domicilio, sulla sede legale o sulla residenza abituale di un terzo debitore (v. pure *Weber in Mayer*, Europäischer Zivilverfahrensrecht<sup>2</sup> [2023] paragrafo 6.269; *Weber in Neumayr/Geroldinger*, Internationales Zivilverfahrensrecht [2022] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9; *Simotta/Garber in Fasching/ Konecny*<sup>3</sup> [2022] articolo 35 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafi 127 e seguenti con ulteriori riferimenti).
- 59 **6.3.** Tuttavia, alcuni autori criticano il criterio dell'effettivo nesso di collegamento in quanto problematico e di difficile comprensione (*Geimer/Schütze*, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen [66a edizione, gennaio 2023] articolo 12 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 9 con riferimento a *Heinze*, Max Planck Private Law Research Paper n. 11/5 2011, pag. 30 e seguente).
- 60 Pertanto, la stessa Commissione europea si è espressa contro il requisito di un effettivo nesso di collegamento (Commissione europea COM [2009] 175, pag. 9), sostenendo invece un'applicazione *mutatis mutandis* dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 1347/2000/CE, in modo che i provvedimenti adottati nello Stato diverso da quello del procedimento principale cessino di applicarsi non appena il giudice competente per il procedimento principale abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati (COM [2009] 175, pag. 9; v. pure *Fucik in Fasching/ Konecny*<sup>3</sup> [2010] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 4 e *Andrae in Rauscher*, EuZPR [2010] articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, paragrafo 10, che propone un'applicazione *mutatis mutandis* nel caso di duplicazione di ordinanze cautelari).
- 61 **6.4.** Non è possibile valutare in maniera affidabile, sulla base dei fatti finora accertati, se nel presente procedimento esista o meno un effettivo nesso di collegamento tra la domanda di un assegno alimentare provvisorio e la competenza territoriale in base a quanto esposto *supra*. In particolare, non si ravvisa la presenza di beni del convenuto sottoponibili a esecuzione forzata in Austria.
- 62 Tuttavia, un annullamento della decisione ad opera di questo Collegio allo scopo dell'integrazione dei fatti da parte del giudice di primo grado impone di chiarire la questione se un effettivo nesso di collegamento tra il provvedimento richiesto e la competenza territoriale costituisca o meno un requisito per la competenza di cui all'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari in combinato disposto con le disposizioni nazionali. In caso di risposta affermativa, occorrerebbe

valutare se un nesso del genere possa essere riscontrato anche nella fattispecie in esame sulla base di altri elementi di fatto (ad esempio, la residenza dei minori ricorrenti; la pendenza di un procedimento principale sospeso; la residenza del convenuto al momento dell'avvio del procedimento principale sospeso n. 83 Pu 137/21y).

**7. Sulla sesta questione: rilevanza della comparizione del padre nel procedimento austriaco avente ad oggetto l'assegno alimentare provvisorio per il coniuge**

- 63 **7.1.** Infine, i fatti da valutare nel presente caso sono caratterizzati dalla seguente peculiarità: non solo i due minori, ma anche la madre ha presentato una domanda di assegni alimentari provvisori dinanzi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna). Si tratta di un procedimento separato con il n. 83 C 5/22g, in quanto in Austria le domande di tal genere presentate dai coniugi devono essere trattate in un procedimento giudiziario, mentre il credito alimentare dei minori dev'essere fatto valere in un procedimento di volontaria giurisdizione.
- 64 Il padre è comparso nel procedimento introdotto dalla madre, cosicché questo Collegio ha da ultimo dichiarato, con decisione n. 4 Ob 151/23v (iFamZ 2023, pag. 262 [*Fucik*]), la competenza internazionale del Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale del I Distretto di Vienna) ad adottare un'ingiunzione provvisoria per l'attribuzione di un assegno alimentare al coniuge ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.
- 65 **7.2.** Alla luce dell'ampia nozione di identità delle parti e di identità delle domande nel diritto dell'Unione, ci si chiede se tale comparizione sia rilevante anche ai fini della competenza internazionale riguardante l'adozione di un'ingiunzione provvisoria per l'attribuzione di un assegno alimentare provvisorio ai due minori, tanto più che la possibile litispendenza relativa ai crediti alimentari dei minori trae origine da un procedimento di divorzio pendente solo tra i genitori.

**Sul secondo punto: sospensione del procedimento**

- 66 [OMISSIS]